

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la normativa di riferimento?

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (contenuto nel Decreto legislativo delegato, 12 gennaio 2019, n. 14, come recentemente - e da ultimo - modificato dal Decreto legislativo delegato, 17 giugno 2022, n. 83).

La disciplina degli Organismi di composizione della crisi è contenuta nel Decreto del Ministero della Giustizia, 24 settembre 2014, n. 202.

Cosa sono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Sono uno strumento, messo dal legislatore - sin dal 2012 - a disposizione dei soggetti debitori "deboli", esclusi dall'ambito applicativo delle procedure concorsuali maggiori [fallimento, concordato preventivo e così via], per poter rimediare alla propria situazione di sovraindebitamento ed evitare le azioni esecutive individuali dei creditori.

Trattasi di procedure, di *strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*, trattate *con priorità in un unico procedimento*, con l'ausilio, l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di composizione della crisi, davanti al Tribunale territorialmente competente, cui non si applica *la sospensione feriale dei termini processuali*.

Quali sono le finalità della legge?

Consentire al debitore *onesto ma sfortunato* che si trovi in stato di sovraindebitamento di ristrutturare tutte le proprie posizioni debitorie tramite la presentazione, presso il Tribunale territorialmente competente e con l'ausilio, l'assistenza e per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi, di un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, di un ricorso per concordato minore o di una domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato o di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, al fine di ottenere l'esdebitazione, vale a dire la liberazione dai debiti residui.

Finalità della legge sul sovraindebitamento:

- evitare che i debitori sovraindebitati si rivolgano, per porre rimedio alla propria condizione, ad usurai ed estorsori;
- consentire ai debitori, oramai schiacciati dai debiti, di re-immetersi, attraverso un meccanismo virtuoso che passa da una procedura esdebitatoria finalizzata alla *second chance*, nel circuito economico-produttivo;
- ridurre il carico giudiziario, nell'ambito delle procedure esecutive;
- evitare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

È lo stato di crisi o di insolvenza del debitore come definiti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. "Crisi" è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. "Insolvenza" è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Cosa si intende per esdebitazione?

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Chi può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento:

- Il consumatore;
- Il professionista;
- L'imprenditore minore;
- L'imprenditore agricolo;
- Le start-up innovative di cui al Decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge, 17 dicembre 2012, n. 221;
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Cosa si intende per consumatore?

È consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di una società di persone (ad esempio, il socio di una società in nome collettivo o il socio accomandatario di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni) può essere considerata consumatore, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.

Anche il fideiussore, che abbia garantito debiti relativi ad un'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale altrui, può essere considerato un consumatore, purché non risulti alcun collegamento con l'attività imprenditoriale o professionale altrui e non risulti, pertanto, la sua intenzione di assumersi il relativo rischio e partecipare all'attività stessa in qualsiasi modo.

Cosa si intende per professionista?

Per professionista si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività professionale.

Professionista in senso stretto è colui il quale esercita la propria attività professionale, previo superamento di un esame di Stato ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Costituzione e conseguente iscrizione in un apposito albo o elenco tenuto da un ente pubblico e disciplinato da una legge speciale.

Professionista può essere considerato anche il prestatore d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Rientra nella nozione di professionista, non soltanto il professionista individuale, ma anche chi svolge la propria attività in forma associata (nella specie, in forma di associazione professionale o società tra professionisti).

Cosa si intende per imprenditore minore?

Rientra nella nozione di imprenditore minore l'imprenditore che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

(1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della procedura o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

(2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della procedura o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

(3) un ammontare di debiti non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Spetta all'imprenditore minore dimostrare il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come su indicati.

Cosa si intende per imprenditore agricolo?

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Per coltivazione del fondo, selvicoltura e per allevamento di animali, si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Cosa si intende per start-up innovativa?

È una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che presenta i requisiti previsti dal Decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 17 dicembre 2012, n. 221.

Decorsi cinque anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina di cui al suddetto decreto; decorso tale termine, pertanto, la start-up, al fine di poter accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dovrà dimostrare, al pari di un'impresa minore, il mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come su indicati.

Cosa si intende per altri debitori non assoggettabili ad altre procedure concorsuali?

Sono tutti i debitori che non sono assoggettabili ad altre procedure concorsuali maggiori.

A titolo di esempio, rientrano in tale categoria:

→ l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese da più di un anno;

→ l'erede dell'imprenditore defunto, con la seguente precisazione:

- (a) se l'erede ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e ha continuato l'attività imprenditoriale del *de cuius*, potrà ricorrere ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, una volta decorso un anno dalla morte del suo dante causa;
- (b) se l'erede ha accettato l'eredità con accettazione pura e semplice, potrà ricorrere ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento solo se dimostra il mancato superamento, da parte della sua impresa minore, dei parametri dimensionali previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, come su indicati;

→ gli artigiani;

→ gli artisti;

→ gli enti privati non commerciali, vale a dire gli enti, con o senza personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e aventi una rilevanza sociale (a titolo di esempio, associazioni riconosciute, fondazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, enti lirici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione professionale, istituti di patronato, imprese sociali);

→ gli esercenti attività commerciale;

→ il socio unico e l'amministratore di una società di capitali.

Quali sono i soggetti che non possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Gli enti pubblici e tutti i debitori che, in linea generale, sono assoggettabili ad altre procedure concorsuali, quali la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa e, ancora più in generale, ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

I membri della stessa famiglia possono presentare una procedura unica?

I membri della stessa famiglia – come tali intendendosi il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge, 20 maggio 2016, n. 76 – possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha una origine comune, a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte.

Le procedure avviate dalla società producono i loro effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili?

Se la società ha avviato una procedura di concordato minore o di liquidazione controllata del sovraindebitato, la stessa, salvo patto contrario, produce i suoi effetti esdebitatori – quanto alle sole obbligazioni sociali – anche per i soci illimitatamente responsabili.

Le procedure estendono i loro effetti esdebitatori anche nei confronti dei garanti?

Salvo che sia diversamente previsto, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento non pregiudicano i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Pertanto, salvo che sia diversamente previsto, la procedura non libera i garanti.

Quali sono le condizioni di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Possono accedere alle procedure e, più in particolare all'OCC Nichelino, i soggetti che:

- sono residenti / hanno sede in uno dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Torino;
- si trovano in stato di sovraindebitamento;
- appartengono ad una delle categorie soggettive descritte sopra [consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni altro debitore non assoggettabile ad altre procedure concorsuali maggiori];
- non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda di accesso ad una delle procedure;
- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode [presupposto applicabile alla sola procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore];
- non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [presupposto applicabile alla procedura di concordato minore];
- hanno presentato tutti i documenti richiesti dall'Organismo di composizione della crisi, che consentano una ricostruzione compiuta della propria situazione economico-patrimoniale.

Quali sono le attività svolte dall'Organismo di composizione della crisi?

L'Organismo di composizione della crisi è un ente terzo e imparziale, un *ausiliario di giustizia*, che, nello specifico:

- (1) svolge una funzione di *ausilio* del debitore sovraindebitato nella redazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- (2) è il soggetto per il *tramite* del quale il debitore sovraindebitato formula la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore o di esdebitazione del sovraindebitato incapiente al Tribunale competente per territorio;
- (3) è il soggetto che presta *assistenza* al debitore sovraindebitato nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata davanti al Tribunale territorialmente competente;
- (4) redige una *relazione particolareggiata* che deve essere allegata alla domanda del debitore di accesso ad una delle procedure, con specifici e puntuali contenuti delineati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- (5) rende le *attestazioni* di fattibilità economica e giuridica delle proposte di ristrutturazione dei debiti, nei casi previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- (6) esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni – con modalità telematiche – previste dalla legge e disposte dal Giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- (7) svolge le funzioni di *commissario giudiziale* nelle procedure di concordato minore;
- (8) svolge le funzioni di *liquidatore* nelle procedure di liquidazione controllata del sovraindebitato;
- (9) vigila sull'esatto adempimento del piano omologato, controllando e collaborando con il debitore nelle vendite e cessioni con procedure competitive, riferendo per iscritto al Giudice, ogni sei mesi, sullo stato dell'esecuzione e presentando al Giudice, al termine dell'esecuzione del piano da parte del debitore, una *relazione finale*; vigila altresì sulla tempestività del deposito della dichiarazione resa dal sovraindebitato incapiente, relativamente alle eventuali sopravvenienze annuali rilevanti;
- (10) svolge le funzioni di *ausiliario del giudice*, essendo tenuto a segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- (11) attiva, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un *domicilio digitale*, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: (a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi; (b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; (c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nelle procedure il debitore deve munirsi di un difensore?

Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di liquidazione controllata del sovraindebitato e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, non è necessaria l'assistenza di un difensore. Nulla però vieta che il debitore si rivolga ad un proprio legale per farsi assistere nella procedura, soprattutto per l'eventuale fase *contenziosa* della procedura.

Nella procedura di concordato minore, è necessaria l'assistenza di un difensore.

Il debitore richiedente deve munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata?

Se il debitore è una impresa o un professionista o comunque un soggetto che, per legge, ha l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale, questi dovrà istituire e/o comunicare all'organismo di composizione della crisi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), cui ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel caso in cui il debitore non abbia provveduto ad istituire o a comunicare all'organismo di composizione della crisi il proprio domicilio digitale o nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, l'organismo eseguirà le comunicazioni inerenti alla procedura mediante deposito in cancelleria.

Se il debitore rientra tra i soggetti che non hanno l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale, sarà l'organismo di composizione della crisi ad attivarne uno, cui verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura. Nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, l'organismo eseguirà le comunicazioni inerenti alla procedura mediante deposito in cancelleria.

Le procedure esecutive e cautelari a carico del debitore vengono sospese?

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, le singole procedure esecutive già avviate che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano vengono sospese dal Giudice, solo su istanza del debitore e solo a seguito di apertura della procedura da parte del medesimo. Sempre su istanza del debitore, il Giudice, e sempre con l'apertura della procedura, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sino alla conclusione del procedimento. Le misure "protettive" sono revocabili, su istanza dei creditori o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Nella procedura di concordato minore, su istanza del debitore, il Giudice, con il decreto che dichiara l'apertura della procedura, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non divenga definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, nei confronti del debitore, azioni esecutive o cautelare. Le misure "protettive" sono revocabili, su istanza dei creditori o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Con l'apertura della procedura di liquidazione controllata e con la concessione dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, le procedure esecutive avviate nei confronti del debitore vengono dichiarate improseguibili e vige il divieto di avviare nuove azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore stesso.